

Vito Dulcamare

VISTO DI CONFORMITA'

○○○○○○

ASPETTI SANZIONATORI

Benevento 14 aprile 2015

INDICE

- **SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO**
- **ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO**
- **VISTO DI CONFORMITA' IN GENERE**
- **VISTO DI CONFORMITA' AI FINI DELL'IVA**
- **VISTO DI CONFORMITA' AI FINI DELLE ALTRE IMPOSTE**
- **RAPPORTI TRA VISTI DI CONFORMITA'**
- **CONTROLLI E SANZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA**

**SOGGETTI ABILITATI
AL VISTO DI CONFORMITA'**

SOGGETTI ABILITATI AL VISTO

CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE	ABILITATI ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI	
	DOTT.COMMERC. RAGIONIERI CONSULENTI LAVORO	ISCRITTI ALLA DATA DEL 30/09/1993 NEI RUOLI DEI PERITI DELLE CCIAA

INOLTRE

**LE NORME CHE SUBORDINANO LA COMPENSAZIONE DEI
CREDITI IVA E ALTRE IMPOSTE
AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'**

**PREVEDONO CHE
NELLE SOCIETA' CON ORGANO DI CONTROLLO**

**IL VISTO POSSA ESSERE RILASCIATO ANCHE
DAI SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE**

DICHIARAZIONI DEI PROFESSIONISTI

**I PROFESSIONISTI ABILITATI
ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA**

POSSONO APPORRE

**VISTO DI CONFORMITA'
ASSEVERAZIONE**

ALLE PROPRIE DICHIARAZIONI ?

DICHIARAZIONI DEI PROFESSIONISTI

1° RISPOSTA

CIRC. 13/06/2001 N. 54/E PAR. 14

- **Si precisa, inoltre, che i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono asseverare autonomamente i dati relativi alla propria dichiarazione.**

DICHIARAZIONI DEI PROFESSIONISTI

2° RISPOSTA

SI

**DRE PIEMONTE
RIS. 82/E/2014
CIRC. 28/E/2014**

ADEMPIMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO DEL VISTO

ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI PER RILASCIO DEL VISTO

ART. 21 DM 31/05/1999 N. 164

COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALLA DRE

SPECIFICANDO

- **a) i dati anagrafici, i requisiti professionali, il numero di codice fiscale e la partita IVA;**
- **b) il domicilio e gli altri luoghi ove esercitano la propria attività professionale;**
- **c) la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.**

EVENTUALI VARIAZIONI DA COMUNICARE ENTRO 30 GIORNI

ALLEGATI PER ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI

ART. 21 DM 31/05/1999 N. 164

ALLA RICHIESTA DEVONO ESSERE ALLEGATI

- a) copia della **polizza assicurativa** polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non inferiore a **tre milioni di euro**, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
- b) dichiarazione relativa all'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza;
- c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1. (INESISTENZA DI CONDANNE DEFINITIVE PER REATI FINANZIARI)

EVENTUALI VARIAZIONI DA COMUNICARE ENTRO 30 GIORNI

COMPRESSE LE QUIETANZE DEI RINNOVI ASSICURATIVI

ALLEGATI PER ADEMPIMENTI DEI PROFESSIONISTI

ATTENZIONE

**L'OBBLIGO DI COMUNICARE EVENTUALI VARIAZIONI
SI ESTENDE ANCHE ALLA POLIZZA:
RINNOVO TACITO ALLA SCADENZA
ATTESTATI DI PAGAMENTO FRAZIONATO**

**LA MANCATA TRASMISSIONE DELLA QUIETANZA
POTREBBE FAR SCATTARE
LA RINUNCIA TACITA ALL'ISCRIZIONE**

POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 3 D.LGS.175/2014 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)

PREVEDE

1°

**AUMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA
DA 2 MILIARDI DI LIRE A 3 MILIONI DI EURO**

2°

**CLAUSOLA PER GARANTIRE ALLO STATO L'INCASSO DI
QUANTO DOVUTO DAL CONTRIBUENTE
A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

IN PARTICOLARE

LA POLIZZA DEVE ANCHE **GARANTIRE
AL BILANCIO DELLO STATO
O DEL DIVERSO ENTE IMPOSITORE
IL **PAGAMENTO DELLE SOMME PREVISTE**
ALL'ART. 39 DPR 241/1997**

IMPOSTE

INTERESSI

SANZIONI

DOVUTE A SEGUITO LIQUIDAZIONE ART. 36-BIS

ENTRATA IN VIGORE

LE NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZZA

SONO ENTRATE IN VIGORE IL

13/12/2014

PERTANTO

TUTTI I VISTI DEL 2015

(COMPRESO IVA)

DEVONO SOTTOSTARE ALLE NUOVE NORME

**ANCHE SE – AD ESEMPIO- IL RINNOVO ANNUALE DELLA POLIZZA SIA
PREVISTO SUCCESSIVAMENTE**

CIRC. 26/02/2015 N. 7/E PAR. 3

**...tenuti ad adeguare il massimale della polizza prima
dell'apposizione del visto....**

anche se non ancora scaduta alla data del.....(13/12/2014)

ATTENZIONE

**SERVE UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER
OGNI TIPOLOGIA DI VISTO
O PER IL VISTO E L'ASSEVERAZIONE ?**

CIRC. 57/E/2009

**LA COPERTURA ASSICURATIVA DEVE RIFERIRSI ALLA
PRESTAZIONE DELL'ASSISTENZA FISCALE SENZA ALCUNA
LIMITAZIONE DELLA GARANZIA AD UN SOLO SPECIFICO
MODELLO DI DICHIARAZIONE**

POLIZZA ASSICURATIVA

ATTENZIONE

PREMESSA CIRC. 25/09/2014 N. 28/E

“...a condizione che la polizza assicurativa già presentata all’Agenzia delle entrate non sia limitata a determinate dichiarazioni (ad esempio, visto di conformità ai fini IVA). In quest’ultimo caso la documentazione deve essere integrata con una polizza assicurativa che garantisca l’ulteriore attività di visto.”

INDUCE A VERIFICARE LA POLIZZA PER ACCERTARSI SE SIA LIMITATA O MENO A DETERMINATE DICHIARAZIONI FISCALI

MA NON DOVREBBE ESSERE COSI’

IN QUANTO L’AUTORIZZAZIONE AL VISTO VALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI DICHIARAZIONI

IN OGNI CASO

**OVE SIA LIMITATA (AD ESEMPIO ALL’IVA) DEVE ESSERE INTEGRATA
(SI RITIENE PRIMA DI APPORRE IL VISTO)**

POLIZZA ASSICURATIVA POST CIRC 26/02/2015 N. 7/E

LA CIRCOLARE HA PRECISATO CHE

- 1. IL LIMITE DEI 3 M.EURO VALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI VISTI**
- 2. L'ADEGUAMENTO DELL'IMPORTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PRIMA DI APPORRE IL VISTO IN QUANTO LA NORMA E' ENTRATA IN VIGORE IL 13/12/2014, ANCHE SE NON E' ANCORA SCADUTO IL TERMINE PER IL RINNOVO ANNUALE**
- 3. LA PARTICOLARE CLAUSOLA DI RESPONSABILITA' VALE SOLO PER CHI INTENDE APPORRE VISTO DI CONFORMITA' SUL MODELLO 730**

RIEPILOGO **SOGGETTI** CHE POSSONO APPORRE VISTO

	PROFESSIONISTI	SOGGETTI CHE ESERCITANO CONTROLLO CONTABILE	CAF
SOGGETTO CHE RILASCIA VISTO	SINGOLO PROFESSIONISTA (ANCHE NEL CASO DI STUDIO ASSOC.)	SOGGETTI CHE ESERCITANO IL CONTROLLO CONTABILE (TUTTI I SINDACI)	CAF
PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALLA DRE	SI	NO	NO
POLIZZA ASSICURATIVA	SI	NO	SI
SOGGETTI NEI CUI CONFRONTI E' POSSIBILE RILASCIARE VISTO	TUTTI	CONTRIBUENTI PER I QUALI E' ESERCITATO IL CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409-BIS	ESCLUSE SOCIETA CAPITALI OBBLIGATE AL COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' CUI NON SI APPLICANO STUDI DI SETTORE

VISTO RILASCIATO DAL REVISORE

NELLA DICHIARAZIONE IVA = UNICA FIRMA

NEL MODELLO UNICO = DOPPIA FIRMA

LA PRIMA = FIRMA ORDINARIA

LA SECONDA PER ATTESTARE DI AVER FATTO I CONTROLLI

		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE	Redditi/IVA <input type="checkbox"/>
Soggetto	Codice fiscale			

VISTO DI CONFORMITA' IN GENERE

OGGETTO DEL VISTO DI CONFORMITA'.1
ART. 35 CO 1 LETT. A) D.LGS 241/1997

**CONFORMITA' DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI PREDISPOSTE
ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE
E
ALLE RISULTANZE DELE SCRITTURE CONTABILI
NONCHE'
DI QUEST'ULTIME
ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTABILE**

OGGETTO DEL VISTO DI CONFORMITA'.1

ART. 2 DM 31/05/1999 N. 164

IL RILASCIO DEL VISTO **IMPLICA**

- **il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto;**
- **la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;**
- **la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione;**

ATTENZIONE

**I PROFESSIONISTI POSSONO RILASCIARE
VISTO DI CONFORMITA'
A CONDIZIONE CHE
ABBIANO TENUTO
LE SCRITTURE CONTABILI
DEL SOGGETTO SOTTOPOSTO A VISTO**

TENUTA DELLA CONTABILITA'

ART. 24 DM 31/05/1999 N. 164

Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dai certificatori **anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più certificatori posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero da un CAF-imprese, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso certificatore.**

**PUR SE RICHIAMATA NELLA CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
SI APPLICA ANCHE PER IL VISTO E L'ASSEVERAZIONE**

RILASCIO DEL VISTO

**LA NUOVA CASELLA
SERVE SOLO PER INDICARE CHE IL VISTO
RIGUARDA SIA I REDDITI CHE L'IVA**

**IN CASO DIVERSO
(VISTO SOLO PER L'UNA O L'ALTRA IMPOSTA)
VANNO PRESENTATE DICHIARAZIONI SEPARATE**

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

EFFETTI DEL VISTO DI CONFORMITA'

1

IN GENERE

LIMITAZIONI DA CONTROLLI

2

**PRESUPPOSTO PER LA COMPENSAZIONE
DEI CREDITI IVA E DEI CREDITI DI IMPOSTE DIRETTE**

3

**PRESUPPOSTO PER RIMBORSI IVA
SENZA PRESTAZIONE DI GARANZIA**

VISTO DI CONFORMITA'

SONO PREVISTE **NORME PARTICOLARI**
PER VISTO DI CONFORMITA'
QUALE
PRESUPPOSTO PER

COMPENSAZIONE
CREDITO IVA

COMPENSAZIONE
CREDITO II.DD.
ADDIZIONALI
IRAP

RIMBORSO
CREDITO IVA

VISTO DI CONFORMITA'
CREDITO IVA
RIMBORSI IVA

CREDITO IVA > 15.000

RISULTANTE DA	DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE	DA CHIEDERE A RIMBOSO
DICHIARAZIONE ANNUALE	VISTO	VISTO
ISTANZA TRIMESTRALE	NON PREVISTO (CIRC. 1/E/2010)	VISTO

COMPENSAZIONE CREDITI IVA

FINO A 5.000	OLTRE 5.000 E FINO A 15.000	OLTRE 15.000
LIBERA GIA' A PARTIRE DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO	A PARTIRE DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA SE LA TRASMISSIONE AVVIENE ENTRO FEBBRAIO, SOSTITUISCE LA COMUNICAZIONE IVA	A PARTIRE DAL GIORNO 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA OBBLIGO DI APPORRE VISTO DI CONFORMITA'
UTILIZZANDO I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA: ENTRATEL FISCONLINE	UTILIZZANDO I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA: ENTRATEL FISCONLINE	UTILIZZANDO I CANALI TELEMATICI DELL'AGENZIA: ENTRATEL FISCONLINE

LIMITI ANNUI PER COMPENSAZIONE
CIRC 15/01/2010 N. 1/E PAR. 2

**I LIMITI DI 5.000 E 15.000
SONO RIFERITI ALL'ANNO DI MATURAZIONE
DEL CREDITO E NON ALL'ANNO SOLARE
DI UTILIZZO IN COMPENSAZIONE**

**SI CONSIDERANO SEPARATAMENTE PER
LA DICHIARAZIONE ANNUALE
E
I TRE MODELLI TR DELL'ANNO**

**IN PRATICA
ESISTE UN LIMITE
PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI CREDITO**

RIMBORSI IVA

ART. 13 D.LGS. 175/2014 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

VIENE RISCritto L'ART. 38-BIS DPR 633/1972

SOPRATTUTTO AL FINE DI

EVITARE LA PROCEDURA DI INFRAZIONE U.E

(PER RITARDI E CONDIZIONI RESTRITTIVE)

PREVEDENDO

L'OBBLIGO DEL VISTO DI CONFORMITA'

PRIMA RICHIESTO SOLO PER LE COMPENSAZIONI

DEI CREDITI IVA > 15.000

RIMBORSI IVA

FINO A 15.000 EURO	OLTRE 15.000 EURO		
SENZA VISTO DI CONFORMITA' E SENZA GARANZIE	REGOLA GENERALE CON VISTO DI CONFORMITA'	REGOLA ALTERNATIVA SENZA VISTO MA CON GARANZIA	CONTRIB. RISCHIOSI OBBLIGO DI GARANZIA

REGOLA GENERALE RIMBORSI IVA

ART. 13

COMMA 3 ART. 38-BIS DPR 633/1972

**I RIMBORSI DI AMMONTARE SUPERIORE A 15.000 €
SONO ESEGUITI SULLA BASE**

- 1. DICHIARAZIONE CON VISTO DI CONFORMITA'**
- 2. ALLEGATA UNA AUTOCERTIFICAZIONE
ATTESTANTE LE CONDIZIONI DEL SOGGETTO
RICHIEDENTE**

LIMITE 15.000

ART. 13

CIRC. 30/12/2014 N. 32/E PAR. 2.1

**IL LIMITE DI 15.000
VA DETERMINATO SEPARATAMENTE PER
RIMBORSO ANNUALE
RIMBORSI TRIMESTRALI (TUTTI)**

REGOLA GENERALE RIMBORSI IVA

ART. 13

COMMA 3 ART. 38-BIS DPR 633/1972

AUTOCERTIFICAZIONE RICHIEDENTE

- 1. PATRIMONIO NETTO NON DIMINUITO DI OLTRE 40% RISPETTO ALL'ULTIMO BILANCIO; PATRIMONIO IMMOBILIARE NON DIMINUITO DI OLTRE IL 40% PER FATTI DIVERSI DALLE ORDINARIE CESSIONI; ATTIVITA' NON CESSATA NE' RIDOTTA A CAUSA DI CESSIONE DI RAMI DI AZIENDE;**
- 2. NON RISULTANO CESSIONI DELLA SOCIETA' (SE QUOTATA)**
- 3. REGOLARITA' NEI VERSAMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI**

OBBLIGO DI GARANZIA PER RIMBORSI IVA
CONTRIBUENTI RISCHIOSI
ART. 13

COMMA 4 ART. 38-BIS DPR 633/1972

**PRESTAZIONE GARANZIA IN CASO DI RIMBORSO
RICHIESTO DA**

- **CONTRIBUENTE IN ATTIVITA' **D'IMPRESA** DA MENO DI 2 ANNI (SALVO START UP)**
- **CONTRIBUENTI CON ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEI 2 (ERA 5) ANNI PRECEDENTI DA CUI RISULTINO DIFFERENZE RILEVANTI TRA IMPORTI DICHIARATI E IMPORTI ACCERTATI**
- **SENZA VISTO O SENZA AUTOCERTIFICAZIONE**
- **CONTRIBUENTI CON CESSAZIONE DI ATTIVITA'**

RIMBORSI IVA

VIDEOFORUM 2015

- **L'ATTIVITA' DA MENO DI DUE ANNI (DA CALENDARIO) VA INDIVIDUATA CON RIFERIMENTO ALLA PRIMA OPERAZIONE EFFETTUATA E NON ALL'APERTURA DELLA PARTITA IVA**
- **L'ESONERO DALLA GARANZIA SI APPLICA ANCHE AI RIMBORSI PRECEDENTI E NON ANCORA EFFETTUATI ALLA DATA DEL 13 DICEMBRE 2014**
- **E' CONFERMATO IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA REVOCA DI UNA DICHIARAZIONE A RIMBORSO DEVE AVVENIRE CON DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ENTRO L'ANNO**

VISTO DI CONFORMITA' IVA
CIRC. 30/12/2014 N. 32/E PAR. 2.2.1

IL VISTO E' UNICO PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI

**A CONDIZIONE CHE L'UNO O L'ALTRO IMPORTO
SIA SUPERIORE A 15.000 €**

**IL PROFESSIONISTA PUO' APPORRE IL VISTO
SULLA PROPRIA DICHIARAZIONE**

**NEL CASO DI RIMBORSI TRIMESTRALI
IL VISTO VA APPOSTO SULLA RICHIESTA CON LA QUALE
SI SUPERA IL LIMITE DI 15.000 €**

AUTOCERTIFICAZIONE
CIRC. 30/12/2014 N. 32/E PAR. 2.2.1

**VA SOTTOSCRITTO L'APPOSITO QUADRO
CONTENUTO NELLA DICHIARAZIONE O NELL'ISTANZA**

**IN OGNI CASO
LA DICHIARAZIONE DI ATTO NOTORIO
SOTTOSCRITTA DAL CONTRIBUENTE E
CON LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'
DEVE ESSERE **CONSEGNATA**
A CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE
CHE LA DEVE CONSERVARE
ED ESIBIRE IN CASO DI CONTROLLI**

AUTOCERTIFICAZIONE

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)	.00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (**)	.00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	.00
Importo di cui si richiede il rimborso		.00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		.00
Causale del rimborso	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/>
Contribuenti Subappaltatori	<input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/>
Attestazione delle società e degli enti operativi		
<p>VX4 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.</p>		
		7
		IRMA
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi		
<p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):</p>		
<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/> b) non risultano cadute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
<p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</p>		8
		IRMA
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	.00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	.00
		Codice fiscale consolidante

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

CONTROLLI DA EFFETTUARE PER VISTO DI CONFORMITA' IVA

CIRC 23/12/2009 N. 57/E PAR. 7/7.1

I CONTROLLI DEVONO ESSERE FINALIZZATI

- **AD EVITARE ERRORI MATERIALI E DI CALCOLO**
- **NEL CORRETTO RIPORTO DELLE ECCELENZE A CREDITO**
- **VERIFICARE LA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE IVA**

I CONTROLLI IMPLICANO SOLO **RISCONTRO FORMALE**

- **REGOLARE TENUTA E CONSERVAZIONE SCRITTURE OBBLIG.**
 - **CORRISPONDENZA DATI DICHIARAZIONE/REGISTRI**
 - **CORRISPONDENZA DATI SCRITTURE/DOCUMENTAZIONE**

CONTROLLO DEL CODICE O CODICI DI ATTIVITA'

CONTROLLO DOCUMENTALE

CIRC 23/12/2009 N. 57/E PAR. 7.2

<p>I CONTROLLI DEVONO ESSERE FINALIZZATI A VERIFICARE LA SUSSISTENZA DI UNA DELLE FATTISPECIE CHE, IN LINEA GENERALE, SONO IDONEE A GENERARE ECCEDEXA DI IMPOSTA:</p> <ul style="list-style-type: none">• PRESENZA PREVALENTE DI OPERAZIONI ATTIVE AD ALIQUOTA PIU' BASSA DI QUELLA DEGLI ACQUISTI<ul style="list-style-type: none">• PRESENZA DI OPERAZIONI NON IMPONIBILI• PRESENZA DI ACQUISTO O IMPORTAZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI<ul style="list-style-type: none">• PRESENZA DI OPERAZIONI NON SOGGETTE• OPERAZIONI NON IMPONIBILI EFETTUATE DA PRODUTTORI AGRICOLI
<p>OVE IL CREDITO COMPENSABILE SIA ALMENO PARI O MAGGIORE DEL VOLUME DI AFFARI OCCORRE PROCEDERE ALLA VERIFICA INTEGRALE DEI DOCUMENTI</p>
<p>IL CONTROLLO DEL CREDITO RIPORTATO DA PRECEDENTI PERIODI SI LIMITA ALLA VERIFICA DELL'ESPOSIZIONE DEL CREDITO NELLA DICHIARAZIONE PRESENTATA</p>
<p>NEGLI ALTRI CASI LA VERIFICA RIGUARDA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CON IMPOSTA SUPERIORE AL 10% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'IVA DETRATTA <u>ESEMPIO</u> IVA DETRATTA = 100.000 DEVONO ESSERE VERIFICATE TUTTE LE FATTURE CON IVA > A 10.000</p>

ATTENZIONE

**CNDCEC
HA APPROVATO CHECK LIST
(DA AGGIORNARE)
DA UTILIZZARE PER IL RILASCIO DEL
VISTO DI CONFORMITA' IVA**

VISTO DI CONFORMITA'
CREDITI II.DD./IRAP/ADDIZIONALI

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA
IMPOSTE DIRETTE

ART. 1 CO 574 LEGGE 147/2013

A DECORRERE DALL'ESERCIZIO
IN CORSO AL 31/12/2013

E' INTRODOTTO IL VISTO DI CONFORMITA'
PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE CON F 24
DI CREDITI IRPEF/IRES/IRAP/ADDIZIONALI
PER AMMONTARE SUPERIORE A 15.000

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA
IMPOSTE DIRETTE

MOTIVAZIONE

NONOSTANTE LA RIFORMA DEL 2010
CIRCA L'OBBLIGO DEL VISTO PER I CREDITI IVA

RELAZIONE 10/2013 CORTE DEI CONTI
NONOSTANTE IL RECUPERO DI CIRCA 6 MILIARDI
diffusa pratica di comportamenti trasgressivi
STIMA FRODI IN MATERIA DI COMPENSAZIONI
CIRCA 2/3 MILIARDI ANNUI

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA **IMPOSTE DIRETTE**

**LE REGOLE PER L'APPOSIZIONE DEL VISTO SONO
SOSTANZIALMENTE LE STESSE PER L'IVA**

**IL VISTO PUO' ESSERE APPOSTO ANCHE
DALL'ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE**

SANZIONE PER I CASI DI INFEDELE DICHIARAZIONE

LA NORMA SI APPLICA DALLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL 2013

**I CREDITI PRECEDENTI SONO LIBERAMENTE UTILIZZABILI FINO ALLA
TRASMISSIONE DI UNICO 2014**

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA **IMPOSTE DIRETTE**

1° QUESTIONE

L'IMPORTO DI 15.000 €

DEVE INTENDERSI PER

CIASCUNA IMPOSTA O COMPLESSIVAMENTE ?

ESEMPIO:

- CREDITO IRPEF COMPENSATO	12.000
- CREDITO IRAP COMPENSATO	4.000

LA NORMA PARLA DI crediti ... per importi superiori a 15.000 euro annui

CIRC. 10/E/2014 – CIRC. 28/E/2014: PER CIASCUNA IMPOSTA

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA **IMPOSTE DIRETTE**

2° QUESTIONE

**IL VISTO E' OBBLIGATORIO ANCHE SE IL CREDITO DERIVA DA CREDITI
IMPOSTA QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI ?**

CIRC. 25/09/2014 N. 28/E PAR. 6

Si ritiene che debbano, invece, essere esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa (credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il consumo di gasolio, credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui alla legge n. 296 del 2006, credito d'imposta per l'acquisto e la rottamazione di autoveicoli.

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA **IMPOSTE DIRETTE**

3° QUESTIONE

**LE COMPENSAZIONI SONO SUBORDINATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE ANNUALE?**

ESEMPIO:

- CREDITO IRPEF 2014 SU F 24 A GENNAIO 2015 8.000

**L'UTILIZZO DI CREDITI FINO A 15.000 NON RICHIEDE LA PREVENTIVA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NE' IL RICORSO A CANALI
TELEMATICI**

CIRC. 10/E/2014 – CIRC. 28/E/2014

**NON SERVE LA PRESENTAZIONE PER LA COMPENSAZIONE OLTRE A 15.000
MA L'UTILIZZO DEI CANALI TELEMATICI**

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA
IMPOSTE DIRETTE

**QUESTIONI RELATIVE A
RITENUTE SUBITE CHE FORMANO**

**CREDITI II.DD.
DEI SOGGETTI TRASPARENTI**

**CREDITI II.DD.
DELLE ASSOCIAZIONI FRA
PROFESSIONISTI**

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA **IMPOSTE DIRETTE**

QUESTIONE

SU QUALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE APPOSTO IL VISTO ?

LE ISTRUZIONI DI UNICO SC E UNICO SP
NON CHIARISCONO

PERO'

ART. 1 CO 474 LEGGE 147/2013

CONSENTENDO LA COMPENSAZIONE IMPONE IL VISTO
relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito

CIRC. 25/09/2014 N. 28/E PAR. 6

**CHIARISCE CHE IL VISTO VA APPOSTO SULLA DICHIARAZIONE DI CHI UTILIZZA IL
CREDITO**

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA
IMPOSTE DIRETTE

ESEMPIO

SOCIO DI SNC

COMPRENDE LE RITENUTE SUBITE DALLA SNC
NEL PROPRIO UNICO

E, SE EMERGE UN CREDITO,

UTILIZZA IN COMPENSAZIONE IL CREDITO

CON OBBLIGO DI VISTO

SE L'IMPORTO DEL CREDITO DA COMPENSARE >15.000

SCOMPUTO RITENUTE SUBITE DA SOCIETA' O **ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI**

REGOLA GENERALE

- LE RITENUTE DEVONO RISULTARE DA UNA DICHIARAZIONE ANNUALE
- L'ATTRIBUZIONE AVVIENE IN CAPO AI SOCI
- I SOCI SCOMPUTANO LE RITENUTE LORO ATTRIBUITE
- EVENTUALI RITENUTE NON UTILIZZATE SONO COMPENSABILI DAI SINGOLI SOCI/ASSOCIATI

TALE SISTEMA PUO' COMPORTARE DICHIARAZIONI
CON CREDITI STRUTTURALI DA CHIEDERE A RIMBORSO

PER OVVIARE A TALE SITUAZIONE
SI CONSENTE (CON PARTICOLARI MODALITA')
DI **RETROCEDERE LE RITENUTE NON UTILIZZATE** ALLA
SOCIETA' O ASSOCIAZIONE PER EVENTUALE COMPENSAZIONE

VISTO DI CONFORMITA' COMPENSAZIONE CREDITI DA **IMPOSTE DIRETTE**

QUESTIONE
IN UNA SITUAZIONE DEL GENERE
CHI DEVE APPORRE IL VISTO ?

CIRC. 25/09/2014 N. 28/E PAR. 4
IL SOGGETTO CHE INTENDE UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
UN CREDITO > 15.000

PERTANTO
POSSONO ESSERE
SINGOLI ASSOCIATI
LO STUDIO ASSOCIATO

CONTROLLI PER IL RILASCIO
DEL VISTO DI CONFORMITA' II.DD

CIRC. 25/09/2014 N. 28/E PAR. 5

**INDICA QUALI SONO - IN GENERALE -
I CONTROLLI DA EFFETTUARE PER IL
RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'
AI FINI DELLE II.DD**

CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

CIRC. 25/09/2014 N. 28/E PAR. 5

il rilascio del visto di conformità implica il **riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.**

PER I SOGGETTI OBBLIGATI ALLE SCRITTURE CONTABILI

I controlli implicano:

- la **verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie;**
 - la **verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.**
- I riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.**

CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

CIRC. 25/09/2014 N. 28/E PAR. 5

Con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, ferma restando la verifica della liquidazione della dichiarazione, nonché il riscontro della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, il controllo può comunque essere limitato agli elementi da cui scaturisce direttamente il credito che, a titolo esemplificativo, possono riguardare:

- duplicazioni di versamento;**
- errato versamento di ritenute;**
- crediti d'imposta;**
- imposte sostitutive;**
- eccedenze dell'anno precedente relativamente alla verifica dell'esposizione del credito nella relativa dichiarazione.**

il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei componenti negativi.

CHECK LIST PER CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

ALLEGATO A - CHECK LIST

CHECK LIST VISTO DI CONFORMITA' CREDITI FISCALI DICHIARAZIONE UNICO PF, SP

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RG del modello UNICO alla relativa documentazione (se in contabilità semplificata)
6. Corrispondenza dei valori indicati nel quadro RE del modello UNICO alla relativa documentazione
7. Controllo documentale degli oneri deducibili
8. Controllo documentale degli oneri detraibili
9. Controllo documentale dei crediti d'imposta
10. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
11. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
12. Controllo delle ritenute d'acconto
13. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
14. Controllo delle perdite pregresse

DICHIARAZIONE UNICO SC

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro del risultato di esercizio emergente dalle scritture contabili
4. Corrispondenza delle rettifiche fiscali utili a determinare il risultato fiscale alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO ed alla relativa documentazione (se in contabilità ordinaria)
5. Controllo documentale delle detrazioni
6. Controllo documentale dei crediti d'imposta
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dall'UNICO dell'anno precedente
8. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
9. Controllo delle ritenute d'acconto
10. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
11. Controllo delle perdite pregresse

CHECK LIST PER CONTROLLI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA'

DICHIARAZIONE IRAP

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Corrispondenza dei dati utili a determinare il valore della produzione con le scritture contabili e la documentazione
4. Riscontro delle deduzioni Irap con la relativa documentazione
5. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dalla dichiarazione Irap dell'anno precedente
6. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
7. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo

DICHIARAZIONE 770

1. Esistenza dei libri contabili e fiscali obbligatori
2. Regolarità dei libri contabili e fiscali obbligatori
3. Riscontro dei dati del CUD e delle certificazioni
4. Controllo dei totali delle ritenute
5. Controllo delle compensazioni effettuate nell'anno
6. Controllo dei pagamenti effettuati con il modello F24 per i versamenti in acconto e a saldo
7. Riscontro dell'eccedenza d'imposta emergente dal mod. 770 dell'anno precedente

**RAPPORTI TRA
VISTI DI CONFORMITA'
CREDITI IVA/II.DD.**

QUESTIONE.1

**IN CASO DI VISTO DI CONFORMITA'
SOLO PER UNA TIPOLOGIA DI IMPOSTA
(IVA O II.DD)**

DOVE DEVE ESSERE APPOSTO IL VISTO ?

**DICHIARAZIONI SEPARATE
VISTO SULLA DICHIARAZIONE INTERESSATA**

**INFATTI
IL VISTO SUL MODELLO UNICO (II.DD+IVA)
COMPORTA VISTO SU TUTTI I CREDITI RISULTANTI**

QUESTIONE.2

**IN CASO DI DICHIARAZIONE AUTONOMA IVA CON VISTO
E SUCCESSIVA TRASMISSIONE DI UNICO (IVA + II.DD) SENZA VISTO**

COME SI SISTEMA ?

CIRC. 19/04/2011 N. 16/E

1° SOLUZIONE

**SI ANNULLA UNICO E SI TRASMETTE SOLO REDDITI
NEI TERMINI**

2° SOLUZIONE

**SI TRASMETTE NUOVA DICHIARAZIONE IVA CON VISTO
NEI TERMINI**

QUESTIONE.3

**TRASMISSIONE DICHIARAZIONE CON VISTO
TRASMISSIONE INTEGRATIVA SENZA VISTO**

E' SANZIONABILE ?

1° POSSIBILITA': SENZA UTILIZZO DI CREDITI

VIOLAZIONE FORMALE

SANZIONE DI 238 € RAVVEDIBILE

2° POSSIBILITA': CON UTILIZZO DI CREDITI > 15.000

COME SOPRA

IN PIU' RAVVEDIMENTO SU CREDITI NON SPETTANTI

QUESTIONE.4

TRASMISSIONE DICHIARAZIONE SENZA VISTO

TRASMISSIONE INTEGRATIVA CON VISTO

E' SANZIONABILE ?

NO

SE NEI TERMINI

E' VALIDA COMUNQUE LA SECONDA DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONI 2015

**PER EVITARE I PROBLEMI DEL 2014
NEL MODELLO UNICO 2015
E' RIPORTATA UNA NUOVA CASELLA
DA COMPILARE UNICAMENTE SE IL VISTO VALE
SIA AGLI EFFETTI IVA CHE AGLI EFFETTI II.DD**

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

ALTRIMENTI VANNO PRESENTATE DICHIARAZIONI SEPARATE

CONTROLLI E SANZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA

**L'APPOSIZIONE DI
VISTO DI CONFORMITA'
ASSEVERAZIONE AGLI STUDI
ATTESTAZIONE NON CONGRUITA'
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

**NON LIBERA IL CONTRIBUENTE DAI CONTROLLI FISCALI
MA SE NE TIENE CONTO AI FINI DELLA SELEZIONE
(ART. 26 CO 2 DM 164/1999)**

VIGILANZA
ART. 25 DM 31/05/1999 N. 164

I COMPETENTI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
POSSONO CHIEDERE TUTTI GLI ATTI E I DOCUMENTI NECESSARI
PER VERIFICARE IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA FISCALE

IN CASO DI VIOLAZIONI
IL COMPETENTE UFFICIO NOTIFICA AL PROFESSIONISTA
APPOSITO PVC
CON LE IRREGOLARITA' RISCOstrate
DA ELIMINARE ENTRO UN TERMINE NON SUPERIORE A 90 GIORNI

IL PROFESSIONISTA
ELIMINA LE IRREGOLARITA'
OPPURE PRODUCE PROPRIE OSSERVAZIONI

SE L'UFFICIO RITIENE NON ELIMINATE LE IRREGOLARITA O NON CONVIENE CON LE OSSERVAZIONI
INTIMA AL PROFESSIONISTA DI PROVVEDERE ENTRO 30 GIORNI

NEL CASO DI IRREGOLARITA' DI PARTICOLARE GRAVITA'
PUO' ESSERE DISPOSTA LA SOSPENSIONE DALL'ATTIVITA DI ASSISTENZA FISCALE
E EVENTUALMENTE
LA REVOCA DELL'ABILITAZIONE ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA

CONTROLLO FORMALE DA PARTE DELL'AGENZIA

ART. 26 DM 164/1999

APPOSITI CRITERI SELETTIVI

FINALIZZATI A VERIFICARE LA CORRETTEZZA

DEL VISTO DI CONFORMITA' RILASCIATA

**IN CASO DI CONTROLLO O RICHIESTA DI DOCUMENTI AL
CONTRIBUENTE, SARA' CONTESTUALMENTE INFORMATO**

ANCHE IL RESPONSABILE DEL CAF,

IL PROFESSIONISTA

O IL CERTIFICATORE

CONTROLLO FORMALE DA PARTE DELL'AGENZIA

ART. 26 CO 3-TER DM 164/1999

ATTENZIONE

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2015

IL D.LGS 175/2014 (DECRETO SULLE SEMPLIFICAZIONI)

INTRODUCE

NOVITA' IN MATERIA DI VISTO DI CONFORMITA'

ANCHE DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE

CONTROLLO FORMALE
ART. 5 CO 3 D.LGS. 175/2014 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)

**QUANDO OPERA IL CONTROLLO FORMALE
NEI CONFRONTI DEL PROFESSIONISTA O CAF**

**IL CONTROLLO
E' ESTESO ANCHE AI
DATI RELATIVI AGLI ONERI
FORNITI DA SOGGETTI TERZI
INDICATI NELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

NUOVO VISTO DI CONFORMITA'

SECONDO RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

**il visto di conformità non viene apposto su tutti i
dati della dichiarazione
ma solo su dati pertinenti,
ivi inclusi quelli forniti
con la dichiarazione precompilata**

RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE

IN PRESENZA DI VISTO

ART. 6 D.LGS. 175/2014 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)

**IL VISTO DI CONFORMITA' E' OBBLIGATORIO IN CASO DI
TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA
ANCORCHE' MODIFICATA**

IN CASO DI DICHIARAZIONE INFEDELE

**(NON DIPENDENTE DA CONDOTTA DOLOSA O
GRAVEMENTE COLPOSA DEL CONTRIBUENTE)**

CAF E PROFESSIONISTA SONO RESPONSABILI PER

IMPOSTE+ SANZIONE 30% + INTERESSI

(VIOLAZIONE DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA ?)

**SANZIONI
IN CASO DI RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE
IN PRESENZA DI VISTO**

DESCRIZIONE	MISURA SANZIONE
ORDINARIA	30%
INTEGRAZIONE ENTRO 10/11	1/8
COMUNICAZIONE IRREGOLARITA'	RIDOTTA A 2/3 CON PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI

SANZIONI PECUNIARIE

STRUMENTO	SANZIONE
VISTO DI CONFORMITA' INFEDELE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 258 A 2.582
ASSEVERAZIONE INFEDELE	
ATTESTAZIONE INFEDELE	NON SONO PREVISTE SPECIFICHE SANZIONI DOVREBBERO APPLICARSI QUELLE DELL'ASSEVERAZIONE INFEDELE
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA INFEDELE	SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 5.165
MANCATO RISPETTO DI ADEGUATI LIVELLI DI SERVIZIO	SANZIONE AMMINISTRATIVA DA 516 A 5.165

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 39 D.LGS. 241/1997

INFEDelta'

LA VIOLAZIONE E' PUNIBILE IN OGNI CASO DI

MAGGIOR IMPOSTE/CONTRIBUTI/PREMI

E MINOR RIMBORSI/CREDITI

(ISCRIVIBILI A RUOLO TENUTO CONTO DEI MINIMI)

SCATURENTI DA

LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

CONTROLLO SOSTANZIALE

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

ATTENZIONE

CIRC. 27/09/2007 N. 52/E PAR. 2

Poiché, dunque, i controlli necessari al rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione non "coprono" tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente, alla luce del principio di colpevolezza, sancito dall'articolo 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, **la sanzione a carico dei responsabili dell'assistenza fiscale dei centri e dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità o dell'asseverazione deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità o dell'asseverazione e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo.**

ALTRE SANZIONI ACCESSORIE PER VISTO E ASSEVERAZIONE
ART. 39 D.LGS. 241/1997

IN CASO DI

- **RIPETUTE VIOLAZIONI**
- **VIOLAZIONI PARTICOLARMENTE GRAVI**
(COMPRESO IL MANCATO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA)

E' DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTA' DI RILASCIARE
VISTO E ASSEVERAZIONE
PER UN PERIODO DA 1 A 3 ANNI

IN CASO DI CONTINUAZIONE DOPO LA SOSPENSIONE
E' DISPOSTA L'INIBIZIONE AL RILASCIO
DI VISTO E ASSEVERAZIONE

ALTRE SANZIONI ACCESSORIE PER CERTIFICAZIONE
ART. 39 D.LGS. 241/1997

IN CASO DI
ACCERTAMENTI DI TRE DISTINTE VIOLAZIONI
COMMESSE NEL CORSO DI UN BIENNIO

E' DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLA FACOLTA' DI RILASCIARE
LA CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
PER UN PERIODO DA 1 A 3 ANNI

IN CASO DI

- **CONTINUAZIONE DOPO LA SOSPENSIONE**
- **VIOLAZIONI PARTICOLARMENTE GRAVI (MANCATO PAGAMENTO SANZIONE)**

E' DISPOSTA L'INIBIZIONE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 39 CO 2 D.LGS. 241/1997

**LE VIOLAZIONI SONO CONSTATATE E IRROGATE
DALLA DRE COMPETENTE IN RAGIONE DEL DOMICILIO
FISCALE DEL TRASGRESSORE**

**L'ATTO DI CONTESTAZIONE E' UNICO PER ANNO SOLARE
E PUO' ESSERE INTEGRATO O MODIFICATO
FINO AL TERMINE DI DECADENZA**

**IL PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE E' TRASMESSO
ALL'ORDINE PROFESSIONALE PER L'EVENTUALE
ADOZIONE DI ULTERIORI PROVVEDIMENTI**

PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 16 D.LGS. 472/1997

**CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI
EVENTUALI OSSERVAZIONI DELLA PARTE
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

TERMINE DEL PROCEDIMENTO

l'atto di contestazione [...] ovvero l'atto di irrogazione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

RAVVEDIMENTO E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

ART. 39 D.LGS. 241/1997

CO 1-BIS

**SI APPLICA – PER QUANTO COMPATIBILE - IL D.LGS. 472/1997
IN QUANTO TUTTE LE SANZIONI SONO CONSIDERATE AMMINISTRATIVE
(ART. 13 = RAVVEDIMENTO)**

(ART.16 = DEFINIZIONE AGEVOLATA SANZIONI = 1/3

E

INAPPLICABILITA' SANZIONI ACCESSORIE)

CO 4-BIS

**LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI EX ART. 16 CO 3
NON IMPEDISCE L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI ACCESSORIE
(SOSPENSIONE/INIBIZIONE/REVOCA)**

RAVVEDIMENTO PER VISTO/ASSEVERAZIONE/CERTIFICAZIONE

CIRC. 27/09/2007 N. 52/E PAR. 4.1.2

IN GENERALE

IL RAVVEDIMENTO DEL PROFESSIONISTA

DOVREBBE COMPORTARE ANCHE IL RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

(DA AVVISARE SENZA PARTICOLARI MODALITA')

IN OGNI CASO IL RAVVEDIMENTO

comporta l'invio all'Agenzia delle entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, di una comunicazione, le cui modalità di presentazione saranno di seguito disciplinate, in cui devono essere indicati i dati identificativi del contribuente, il tipo e numero di protocollo telematico della dichiarazione ed i motivi per i quale l'autore della violazione intende ravvedersi.

SANZIONE RIDOTTA PER RAVVEDIMENTO
PER VISTO/ASSEVERAZIONE/CERTIFICAZIONE
CIRC. 27/09/2007 N. 52/E PAR. 4.1.2

Contestualmente deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione ridotta ad un quinto del minimo (euro 51,60 per il visto di conformità e l'asseverazione infedele, euro 103,20 per la certificazione tributaria infedele).

TERMINE PER RAVVEDIMENTO
PER VISTO/ASSEVERAZIONE/CERTIFICAZIONE

CIRC. 27/09/2007 N. 52/E PAR. 4.1.2

la fattispecie in esame rientra tra le previsioni dell'articolo 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997 (che fa riferimento alla regolarizzazione di errori ed omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento di tributi), in base al quale la sanzione si riduce ad un quinto del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

CIRC. 19/02/2008 N. 11/E PAR. 14.3

ESEMPIO

UNICO 2017 = 31/07/2008

RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE

CIRC. 19/02/2008 N. 11/E PAR. 14.1

SE

AVVERTITO DAL PROFESSIONISTA

IL CONTRIBUENTE PROVVEDE A PRESENTARE

dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell'articolo 2, commi 8 ed 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, rispetto a quella per la quale furono rilasciati il visto di conformità o l'asseverazione in maniera infedele, il soggetto che a suo tempo rilasciò il visto di conformità o l'asseverazione non sarà punibile per tale violazione.

IN QUANTO VIENE MENO IL PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORE IMPOSTA